

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
97/C 13/01	ECU.....	1
97/C 13/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 16 al 20. 12. 1996	2
97/C 13/03	Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni d'impresa, formulato nella 33ª riunione del Comitato, il 4 ottobre 1995, in merito ad un progetto preliminare di decisione relativo al caso IV/M.580 — ABB/Daimler-Benz (¹)	4
97/C 13/04	Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni d'impresa reso il 9 aprile 1996 nel corso della sua 37ª riunione in merito ad un progetto preliminare di decisione riguardante il caso IV/M.619 — Gencor/Lonrho (¹).....	6
97/C 13/05	Comunicazione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale	7
	II Atti preparatori	
	Commissione	
97/C 13/06	Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica)	9

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
97/C 13/07	Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa a un primo programma pluriennale a favore del turismo europeo — Philoxenia (1997-2000)	11

III *Informazioni*

Commissione

97/C 13/08	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	15
------------	---	----

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)



I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

13 gennaio 1997

(97/C 13/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,2126	Marco finlandese	5,80607
Corona danese	7,42723	Corona svedese	8,49228
Marco tedesco	1,95067	Sterlina inglese	0,734758
Dracma greca	305,870	Dollaro USA	1,22815
Peseta spagnola	162,668	Dollaro canadese	1,65407
Franco francese	6,58116	Yen giapponese	142,907
Sterlina irlandese	0,746867	Franco svizzero	1,69399
Lira italiana	1894,98	Corona norvegese	7,80980
Fiorino olandese	2,18967	Corona islandese	82,9369
Scellino austriaco	13,7233	Dollaro australiano	1,57556
Scudo portoghese	194,428	Dollaro neozelandese	1,74156
		Rand sudafricano	5,75203

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 16 AL 20. 12. 1996**

(97/C 13/02)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(96) 676	CB-CO-96-688-IT-C	Progetto di regolamento finanziario applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ai sensi della quarta convenzione ACP-CEE modificata dall'accordo del 4 novembre 1995	13. 12. 1996	16. 12. 1996	42
COM(96) 677	CB-CO-96-689-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione comune della Comunità in seno al Consiglio di associazione CE-Turchia che definisce l'elenco degli strumenti comunitari relativi alla soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi e le condizioni e le modalità che regolano la loro attuazione da parte della Turchia	16. 12. 1996	16. 12. 1996	110
COM(96) 680	CB-CO-96-691-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE	16. 12. 1996	16. 12. 1996	7
COM(96) 682	CB-CO-96-693-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca praticate dai pescatori italiani (*)	16. 12. 1996	16. 12. 1996	12
COM(96) 689	CB-CO-96-700-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96	16. 12. 1996	16. 12. 1996	32
COM(96) 690	CB-CO-96-701-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese e decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni	16. 12. 1996	16. 12. 1996	34
COM(96) 692	CB-CO-96-714-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che ripartisce, per il 1997, alcuni contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia (*)	16. 12. 1996	16. 12. 1996	8

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(96) 693	CB-CO-96-702-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen ^(?)	16. 12. 1996	16. 12. 1996	7
COM(96) 694	CB-CO-96-703-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia ^(?)	16. 12. 1996	16. 12. 1996	14
COM(96) 708	CB-CO-96-718-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio riguardante i requisiti minimi per i punti di sosta Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'allegato della direttiva 91/628/CEE, relativamente al ruolino di marcia	13. 12. 1996	16. 12. 1996	17
COM(96) 621	CB-CO-96-617-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia	17. 12. 1996	18. 12. 1996	53
COM(96) 687	CB-CO-96-698-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1997, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	17. 12. 1996	18. 12. 1996	7
COM(96) 609	CB-CO-96-661-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo attuale e di prospettiva della Comunità nel combattere il consumo di tabacco	18. 12. 1996	19. 12. 1996	18
COM(96) 641	CB-CO-96-644-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ^(?)	6. 12. 1996	19. 12. 1996	83
COM(96) 711	CB-CO-96-725-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che ritira temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti industriali all'Unione di Myanmar ^(?)	18. 12. 1996	19. 12. 1996	8

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(96) 643	CB-CO-96-641-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la proposta di direttiva relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro (*)	20. 12. 1996	20. 12. 1996	16
COM(96) 678	CB-CO-96-690-IT-C	Proposta di regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° luglio 1996 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi	18. 12. 1996	20. 12. 1996	13

(*) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(*) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(*) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

PARERE

del Comitato consultivo in materia di concentrazioni d'impresa, formulato nella 33ª riunione del Comitato, il 4 ottobre 1995, in merito ad un progetto preliminare di decisione relativo al caso IV/M.580 — ABB/Daimler-Benz

(97/C 13/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione in questione costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e abbia dimensione comunitaria conformemente all'articolo 1 di detto regolamento.
2. Il Comitato concorda con la definizione dei mercati dei prodotti interessati fornita dalla Commissione.
3. Il Comitato concorda con la Commissione sul fatto che il mercato geografico di riferimento sia limitato alla Germania.

Una minoranza del Comitato ritiene, tuttavia, che l'analisi della Commissione dovrebbe essere ulteriormente approfondita al fine di verificare il ruolo svolto dalla concorrenza potenziale delle imprese straniere e gli effetti dell'operazione in altri mercati della Comunità.

4. La maggioranza del Comitato ritiene, d'accordo con la Commissione, che la progettata concentrazione non creerà né rafforzerà una posizione dominante duopolistica delle parti e di Siemens in 6 degli 8 mercati dei prodotti interessati, tenuto conto del potere d'acquisto detenuto da Deutsche Bahn AG, che controbilancerà il potere del duopolio.

Una minoranza del Comitato ritiene che il potere di monopsonio di Deutsche Bahn AG non sia sufficiente da solo a garantire una concorrenza effettiva nei mercati considerati.

Un'altra minoranza, benché condivida il parere della suddetta minoranza, nutre dubbi sulla possibilità di applicare il regolamento alle situazioni di posizione dominante collettiva e ritiene che, in attesa della sentenza della Corte di giustizia sul ricorso KALI/MDK, sussistano interrogativi riguardo alla facoltà giuridica della Commissione di controllare attualmente tali situazioni.

5. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che nei restanti due mercati — quello dei tram e quello del materiale per metropolitane — l'insufficiente potere d'acquisto dei clienti e i passati legami storici di cooperazione tra le parti e Siemens impediranno una concorrenza effettiva.
6. La maggioranza del Comitato concorda con l'opinione della Commissione secondo la quale gli impegni proposti dalle parti sono sufficienti a promuovere una concorrenza esterna capace di prevenire eventuali comportamenti paralleli anticoncorrenziali e di ristabilire una concorrenza effettiva nei mercati di cui trattasi.

Una minoranza del Comitato ritiene che, in considerazione delle attività e delle dimensioni di Kiepe, gli impegni assunti dalle parti saranno sufficienti solo se Kiepe sarà ceduta ad un'impresa sperimentata nella tecnologia ferroviaria e avente capacità finanziarie atte alla costituzione di un'entità concorrenziale.

Un'altra minoranza ritiene che gli impegni proposti dalle parti siano insufficienti.

7. La maggioranza del Comitato concorda con la proposta della Commissione di dichiarare la concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

Una minoranza del Comitato ritiene che l'operazione sia incompatibile con il mercato comune.

Per i motivi giuridici esposti al punto 4 un'altra minoranza del Comitato si astiene sulla compatibilità o meno dell'operazione con il mercato comune.

8. Il Comitato invita la Commissione a tener conto di tutti gli altri punti sollevati nel corso della riunione.
 9. Il Comitato è d'accordo con la pubblicazione del presente parere.
-

PARERE

del Comitato consultivo in materia di concentrazioni d'impresе reso il 9 aprile 1996 nel corso della sua 37ª riunione in merito ad un progetto preliminare di decisione riguardante il caso IV/M.619 — Gencor/Lonrho

(97/C 13/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione riguardante la Gencor e la Lonrho configuri una concentrazione a termini del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.
2. Il Comitato condivide il parere della Commissione secondo cui tale concentrazione presenta una dimensione comunitaria.
3. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che il platino ed il rodio costituiscano mercati rilevanti separati sotto il profilo del prodotto.
4. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che il mercato rilevante sotto il profilo geografico per ciascuno di questi metalli è quello mondiale.
5. La maggioranza del Comitato condivide il parere della Commissione secondo cui la fusione delle attività della Gencor e della Lonrho nel campo dei metalli del gruppo del platino porrebbe in essere una situazione di dominanza oligopolistica sui mercati del platino e del rodio.

Una minoranza ritiene che sussistano dubbi circa l'applicazione del regolamento a situazioni di dominanza oligopolistica e che, in attesa della sentenza della Corte di giustizia nell'appello Kali/MDK, sussistano sotto il profilo giuridico alcuni dubbi circa la competenza della Commissione ad esercitare il controllo in situazioni di questo tipo.

6. La maggioranza dei membri del Comitato condivide il parere della Commissione secondo cui la concentrazione quale è stata notificata dalla Gencor e dalla Lonrho risulta incompatibile con il mercato comune ed il funzionamento dell'accordo SEE.

Per i motivi giuridici di cui al precedente punto 5 una minoranza dei membri del Comitato si astiene dal pronunciarsi in merito alla compatibilità dell'operazione con il mercato comune.

7. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che l'impegno proposto dalle parti risulti insufficiente a dissipare i dubbi sollevati dall'operazione sotto il profilo della concorrenza.
8. Il Comitato invita la Commissione a prendere in considerazione tutti gli altri punti sollevati nel corso delle discussioni.
9. Il Comitato raccomanda la pubblicazione del presente parere.

Comunicazione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

(97/C 13/05)

Un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida, a decorrere da questo giorno, se diviene incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale così come essa risulta dalle seguenti disposizioni tariffarie internazionali:

modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato e pareri di classificazione approvate dal Consiglio di cooperazione doganale (documento CCD n. 40.260: rapporto della diciassettesima sessione del comitato del sistema armonizzato):

EMENDAMENTI ALLE NOTE ESPLICATIVE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO E OPINIONI DI CLASSIFICAZIONE APPROVATE DAL COMITATO SA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE

(CSA aprile/maggio 1996)

DOC. 40.260

Emendamenti alle note esplicative della nomenclatura allegata alla convenzione SA

13.02	L/22
Capitolo 15 — Considerazioni generali	L/22
19.03	N/5
28.26	L/22
28.27	L/22
Capitolo 29 — Considerazioni generali	L/3
29.07	L/8
29.08	L/22
Capitolo 29, Sottocapitolo VII — Considerazioni generali	L/22
29.21	L/3
2921.42 fino a 2921.49 — Nota esplicativa di sottovoci	L/3
29.25	L/3
29.29	L/3
29.30	L/6
29.32	L/22
29.33	L/3
29.33	L/22
2933.11 — Nota esplicativa di sottovoce	L/3
2933.21 — Nota esplicativa di sottovoce	L/3
2933.51 — Nota esplicativa di sottovoce	L/3
Capitolo 29, Sottocapitolo XI — Considerazioni generali	L/3
29.36	L/22
Capitolo 29, Sottocapitolo XII — Considerazioni generali	L/3
29.39	L/3
29.40	L/1
2941.10 — Nota esplicativa di sottovoce	L/3

29.42	L/22
30.01	L/22
33.01	L/22
37.06	L/22
38.08	L/22
38.13	L/22
Capitolo 39 — Considerazioni generali	L/16
Capitolo 48 — Nota esplicativa di sottovoci della nota 2 di sottovoce	L/22
48.01	L/22
51.05	L/22
56.01	L/22
56.08	L/21
58.11	L/22
61.13	L/22
64.01	L/22
66.02	N/5
76.07	L/16
84.19	L/17
84.45	L/22
85.16	L/17
86.08	L/22
90.21	N/5
90.25	L/22
90.32	N/2
91.02	N/5
94.02	N/5

Opinioni di classificazione approvate dal Comitato SA.

1905.90/1	L/9
2106.90/15	L/9
2106.90/16	L/10
2106.90/17	L/11
2506.10/1	L/12
3907.20/2	L/13
3919.10/1	L/14
3926.90/7	L/14
4202.92/1	L/15
9009.90/1	L/18
9009.90/2	L/18
9508.00/1	L/19
9602.00/1	L/20

Informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere ottenute presso la direzione generale Dogane e Imposizione indiretta della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica)

(97/C 13/06)

COM(96) 586 def. — 96/0278(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 29 novembre 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che i paesi dell'Europa centrale ed orientale (Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia) hanno intrapreso importanti riforme politiche e sociali ed hanno avviato una ristrutturazione economica fondamentale;

considerando che il 4 ottobre 1994 il Consiglio ha approvato un accordo di cooperazione tra la Comunità e la Repubblica sudafricana inteso a promuovere uno sviluppo socio-economico armonioso, equilibrato e sostenibile;

considerando che il Consiglio europeo, riunito ad Essen il 9-10 dicembre 1994, ha definito la strategia di preadesione per i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale;

considerando che il Consiglio europeo, riunito a Cannes il 26-27 giugno 1995, ha convenuto di integrare l'assistenza di bilancio concessa ai paesi mediterranei con un incremento dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) per contribuire all'instaurazione di una zona di libero scambio e al partenariato euro-mediterraneo;

considerando che il Consiglio europeo, riunito a Madrid il 15-16 dicembre 1995, ha invitato il Consiglio e la Commissione a dare attuazione alla dichiarazione sul partenariato euro-mediterraneo e al programma di lavoro preparato alla conferenza di Barcellona con i paesi mediterranei (Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza); che nella stessa riunione

il Consiglio ha ribadito l'importanza del ruolo della BEI come strumento di cooperazione tra la Comunità e l'America Latina ed ha invitato la Banca ad intensificare le sue attività in tale regione; che il Consiglio europeo ha anche rilevato che, nella prospettiva dell'ampliamento, il proseguimento delle attività della BEI consentirà un incremento globale del contributo ai preparativi per l'adesione;

considerando che il Consiglio europeo, riunito a Firenze il 21-22 giugno 1996, ha preso atto con soddisfazione dei risultati del vertice euro-asiatico, che ha segnato un punto di svolta nelle relazioni tra i due continenti;

considerando che la Banca sta completando i programmi di prestito correnti a favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale a norma della decisione 93/696/CE del Consiglio e che i prestiti a favore dei paesi terzi mediterranei sono disciplinati dai quarti protocolli finanziari e dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria orizzontale [regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio del 29 giugno 1992];

considerando che la Banca ha già completato il programma triennale di prestiti a favore dei paesi dell'America Latina e dell'Asia a norma della decisione 93/115/CEE del Consiglio; che nel gennaio 1996 la Commissione ha proposto al Consiglio di rinnovare il programma di prestiti a favore dei paesi dell'America Latina e dell'Asia per un periodo indicativo di un anno;

considerando che la Banca sta per completare il programma biennale di prestiti a favore del Sudafrica a norma della decisione 95/207/CE del Consiglio;

considerando che il Consiglio invita la Banca a continuare le sue attività a sostegno di progetti d'investimento realizzati nei paesi di cui sopra, offrendo la garanzia prevista dalla presente decisione;

considerando che tale garanzia è soggetta alle condizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1.

considerando che nel giugno 1996 la Commissione, di concerto con la Banca, ha presentato al Consiglio una proposta di nuovo sistema di garanzia per i prestiti BEI ai paesi terzi;

considerando che nell'ottobre 1996 il Consiglio ha concluso che il volume totale dei nuovi mandati di prestito della BEI e del fabbisogno per altri prestiti ai paesi terzi fino al 1999 dovrebbe essere coperto da una garanzia sui prestiti BEI di livello variabile tra il 65 % e il 75 %; che la BEI è invitata a procurarsi, su una proporzione significativa dei suoi prestiti, adeguate garanzie di terzi per i rischi commerciali, lasciando che la garanzia a carico del bilancio copra, in tal caso, solo i rischi politici derivanti dal mancato trasferimento di valuta, dall'espropriazione, da guerre e da disordini civili;

considerando che la Commissione e la BEI sono tenute ad assicurare un adeguato coordinamento tra le operazioni della BEI nei paesi terzi beneficiari e l'attuazione degli altri strumenti finanziari comunitari;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità accorda alla BEI una garanzia del 65 % per i casi in cui la Banca non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, nei paesi terzi mediterranei, nei paesi dell'America Latina e dell'Asia e nel Sudafrica.

Tale garanzia è limitata a un massimale complessivo di prestito pari a 6 825 milioni di ECU, così ripartito:

- paesi dell'Europa centrale ed orientale: 3 450 milioni di ECU
- paesi terzi mediterranei: 2 100 milioni di ECU
- paesi dell'America Latina e dell'Asia: 900 milioni di ECU
- Sudafrica: 375 milioni di ECU

valido per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 dicembre 1999. Se al termine di tale periodo i prestiti concessi dalla Banca non avranno raggiunto il suddetto massimale complessivo, il periodo in questione sarà automaticamente prolungato di sei mesi.

2. I paesi compresi nelle regioni di cui sopra sono i seguenti:

- Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia nell'Europa centrale ed orientale;
- Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza nella regione mediterranea;
- Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela nell'America Latina;
- Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam in Asia.

Articolo 2

Ogni sei mesi la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della situazione relativa ai prestiti firmati. A tal fine, la Banca trasmette regolarmente alla Commissione le opportune informazioni.

Articolo 3

Ogni anno la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni di prestito e trasmette loro contestualmente una valutazione del funzionamento del regime di garanzia nonché del coordinamento fra le istituzioni finanziarie operanti nel settore.

Articolo 4

La Commissione e la Banca collaborano strettamente per garantire la coerenza generale fra le operazioni oggetto della presente decisione e l'applicazione degli altri strumenti finanziari a favore dei paesi interessati.

Articolo 5

La Commissione e la Banca concludono un accordo contenente norme dettagliate per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa a un primo programma pluriennale a favore del turismo europeo — Philoxenia (1997-2000) (*)

(97/C 13/07)

COM(96) 635 def. — 96/0127(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 5 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che il turismo, in ragione della sua crescente importanza e della sua natura, può contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Comunità, in particolare alla crescita e all'occupazione, al rafforzamento della coesione economica e sociale, in particolare delle regioni meno sviluppate e delle regioni ultraperiferiche e insulari, nonché alla promozione dell'identità europea;

considerando che il turismo non ha ancora ottenuto l'adeguato riconoscimento generale come industria che esso merita;

considerando che le azioni comunitarie devono favorire la qualità e la competitività del turismo europeo, conciliando il soddisfacimento delle esigenze del turista con l'impiego razionale delle risorse naturali e culturali e delle infrastrutture, contribuendo in tal modo a uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo;

considerando che il 13 luglio 1992 il Consiglio ha adottato la decisione 92/421/CEE (*) concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (1993-1995), che è giunto a scadenza il 31 dicembre 1995;

considerando che in forza di detta decisione la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio,

al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relazioni annuali sulle misure comunitarie a favore del turismo per il 1993 e il 1994;

considerando che, nel quadro della decisione 92/421/CEE, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione, comprendente una revisione esterna, sulla realizzazione del piano di azioni a favore del turismo;

considerando che la Commissione ha adottato un Libro verde sul ruolo dell'Unione in materia di turismo, che ha dato avvio a un approfondito e ampio processo di consultazione le cui conclusioni, presentate in occasione del Forum sul turismo europeo dell'8 dicembre 1995, dimostrano l'esistenza di un accordo circa l'opportunità di assicurare la continuità dell'azione comunitaria nel settore del turismo, la necessità di razionalizzarla e la possibilità di approfondirla;

considerando che il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 18 gennaio 1994 (*), del 15 dicembre 1994 (**) e del 13 febbraio 1996 (***) e il Comitato economico e sociale, nei pareri del 15 settembre 1994 (****) e 14 settembre 1995 (*****), hanno confermato la necessità di rafforzare l'azione comunitaria a favore del turismo e hanno sottolineato l'esigenza di una vera strategia a medio e a lungo termine per il turismo, e che il Comitato delle regioni, nel parere del 16 novembre 1995, ha ritenuto che un contributo della Comunità più attivo e coordinato in modo migliore sia necessario per far fronte allo sviluppo dinamico del turismo e alla vasta gamma di attività turistiche;

considerando che è essenziale assicurare la coerenza e la complementarità delle azioni da effettuare nell'ambito del presente programma e gli altri programmi e iniziative comunitari in materia di turismo;

(*) GU n. C 222 del 31. 7. 1996, pag. 9.

(**) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 26.

(*) GU n. C 44 del 14. 2. 1994, pag. 61.

(**) GU n. C 18 del 23. 1. 1995, pag. 159.

(***) GU n. C 65 del 4. 3. 1996, pag. 34.

(****) GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 168.

(*****) GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 68.

considerando che la Commissione deve essere assistita dal comitato consultivo istituito dalla decisione 86/664/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 ⁽¹⁾; che di conseguenza il comitato istituito dall'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 92/421/CEE deve essere disciolto;

considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 B, secondo comma del trattato, le azioni previste dalla presente decisione devono contribuire — attraverso la cooperazione e il coordinamento — a conferire un valore aggiunto agli sforzi compiuti dalle parti interessate a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale e consentire al turismo europeo di superare le proprie debolezze e di sfruttare appieno le sue grandi potenzialità;

considerando che è compito della Comunità promuovere il miglioramento delle conoscenze nel settore del turismo, al fine di consentire ai responsabili delle decisioni una migliore pianificazione delle loro strategie e una valutazione delle loro conseguenze pratiche;

considerando che occorre realizzare un contesto normativo e finanziario favorevole al turismo, rafforzando la cooperazione, per migliorare le prestazioni del turismo europeo;

considerando che è compito della Comunità migliorare la qualità del turismo europeo attraverso azioni innovative e misure incentivanti nell'ottica della promozione di un turismo sostenibile e dell'eliminazione degli ostacoli al suo sviluppo;

considerando che la promozione dell'Europa come destinazione turistica deve contribuire ad accrescere il numero di visitatori provenienti da paesi terzi;

considerando che, data l'importanza del turismo per i paesi associati dell'Europa centrale e orientale nonché per Cipro e per Malta, questo programma deve essere aperto a tali paesi;

considerando che, in conformità della risoluzione del Consiglio del 13 maggio 1996 sulla cooperazione euromediterranea nel settore del turismo ⁽²⁾, particolare attenzione va prestata alle azioni e alle iniziative intraprese nel campo del turismo nel quadro della cooperazione euromediterranea, come previsto nella dichiarazione di Barcellona e nel programma di lavoro adottato il 27 e 28 novembre 1995;

considerando che, tenuto conto della valutazione sull'attuazione del precedente piano d'azione a favore del turismo e dell'esperienza finora acquisita dalla Comunità in tale campo, è necessario adottare un programma di du-

rata quadriennale e dotarlo delle risorse necessarie per il raggiungimento dei suoi obiettivi;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, altri poteri se non quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato, per un periodo da quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1997, un programma pluriennale a favore del turismo europeo (Philoxenia).

Articolo 2

1. Il programma di cui all'articolo 1, comprendente le azioni specificate in allegato, ha come obiettivo generale, perseguito mediante il coordinamento e la cooperazione, la qualità e la competitività del turismo europeo, al fine di contribuire alla crescita e all'occupazione.

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

- migliorare la conoscenza nel campo del turismo;
 - migliorare il contesto legislativo e finanziario del turismo;
 - migliorare la qualità del turismo europeo;
 - aumentare il numero dei turisti provenienti da paesi terzi.
2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio.

Articolo 3

1. I criteri di attribuzione dell'aiuto finanziario della Comunità, oltre a quelli enunciati nell'articolo 3 B, secondo comma del trattato, sono i seguenti:

- l'efficacia in rapporto ai costi;
- un'impostazione basata sulla partecipazione, per quanto possibile, di carattere transnazionale;
- un'incidenza significativa sul turismo comunitario o, quanto meno, possibilità di trasferimento a questo livello;
- rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

2. Le azioni sono attuate di concerto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con quelle regionali e

⁽¹⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 52.

⁽²⁾ GU n. C 155 del 30. 5. 1996, pag. 1.

locali, al fine di tener conto dell'importanza del turismo per lo sviluppo regionale e locale.

Articolo 4

Le disposizioni seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

- le priorità nella selezione delle azioni;
- le modalità di presentazione delle domande di aiuto comunitario;
- in casi eccezionali, l'aiuto comunitario a favore di azioni non indicate in allegato, qualora perseguano gli obiettivi di cui all'articolo 2 e siano compatibili con le priorità di cui al primo trattino.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo nel campo del turismo, istituito dalla decisione 86/664/CEE. Il comitato istituito dall'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 92/421/CEE cessa di esistere.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto eventualmente procedendo ad una votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

1. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, alle condizioni stabilite nei protocolli aggiuntivi agli accordi di associazione relative alla partecipazione ai programmi da concludere con tali paesi.

2. Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro e Malta sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le disposizioni applicate per i paesi dell'AELS aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo e secondo le procedure da convenire con tali paesi.

Articolo 7

Ogni anno, a partire dalla data di adozione del programma, la Commissione presenta le principali misure relative al turismo, adottate o eseguite dalla Comunità, in una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Articolo 8

La Commissione procede periodicamente alla valutazione dei risultati del programma. Tale valutazione riguarda, ove possibile, i risultati misurabili del programma ed è conforme ai criteri di cui all'articolo 3. Sulla base di tale valutazione la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio — e, a titolo d'informazione, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — una relazione intermedia entro tre anni dall'inizio del programma, e una relazione finale entro dodici mesi dalla conclusione del medesimo.

ALLEGATO

AZIONI A FAVORE DEL TURISMO EUROPEO

A. Miglioramento delle conoscenze nel campo del turismo**1. Sviluppo dell'informazione in materia di turismo**

- Consolidamento del sistema statistico europeo in materia di turismo istituito dalla direttiva 95/57/CE ⁽¹⁾, miglioramento della disponibilità di statistiche attendibili ed aggiornate.
- Effettuazione di indagini, studi e analisi teoriche e pratiche tenendo conto delle necessità dell'industria del turismo.

2. Divulgazione dell'informazione in materia di turismo e messa in comune dell'informazione proveniente da altre fonti

- Istituzione di una rete europea di ricerca e documentazione sul turismo.

3. Facilitazione della valutazione delle misure comunitarie a favore del turismo

- Istituzione di un osservatorio giuridico e finanziario che consenta la valutazione sistematica delle misure comunitarie a favore del turismo.

B. Miglioramento del contesto legislativo e finanziario del turismo**1. Rafforzamento della cooperazione con gli Stati membri, l'industria e altre parti interessate**

- Organizzazione e seguito di riunioni periodiche con le parti interessate per rafforzare la cooperazione a livello europeo e favorire una migliore conoscenza delle iniziative comunitarie (riunioni tecniche/tematiche, tavole rotonde, forum europei).

C. Miglioramento della qualità del turismo europeo**1. Promozione del turismo sostenibile**

- Sostegno alle iniziative locali per una migliore gestione dei flussi di visitatori e promozione del loro collegamento.
- Sostegno allo sviluppo di sistemi di gestione delle strutture turistiche compatibili con l'ambiente.
- Organizzazione di un «Premio europeo Turismo e ambiente» (biennale).

2. Eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del turismo

- Individuazione dei principali ostacoli su scala europea incontrati dalle diverse forme di turismo e da particolari categorie di turisti (giovani, anziani, disabili) e ricerca di soluzioni adeguate.

D. Aumento del numero di turisti provenienti da paesi terzi**1. Promozione dell'Europa come destinazione turistica**

- Sostegno a campagne pluriennali di promozione nei principali paesi di provenienza e/o nelle zone emergenti, con la partecipazione di sponsor.

⁽¹⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 32.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(97/C 13/08)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

23 dicembre 1996, 6 e 7 gennaio 1997

Regolamento (CE) n./ Decisione	Partita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudicazione (ECU/t)
2248/96	A	1166/96	CICR/Georgia	HTOUR	200	DEST	n.a.	n.a.
2450/96	A	61/95	UNRWA/Israele	SUB	1 080	DEB	Mutual Aid — Antwerpen (B)	349,61
	B	62/96	UNRWA/Libano	SUB	440	DEST	Mutual Aid — Antwerpen (B)	363,10
	C	63/96	UNRWA/Siria	SUB	310	DEB	Mutual Aid — Antwerpen (B)	363,19
	D	64/96	UNRWA/Giordania	SUB	570	DEST	Mutual Aid — Antwerpen (B)	393,13
	E	65/96	UNRWA/Israele	SUB	516	DEB	Mutual Aid — Antwerpen (B)	351,89
	F	1206/95	WFP/Algeria	SUB	285	EMB	n.a.	(')
2451/96	A	48/96	UNRWA/Israele	LENP	170	DEB	Hoogwegt Int. — Arnhem (NL)	1 964,50
	B	49/96	UNRWA/Libano	LENP	130	DEST	Hoogwegt Int. — Arnhem (NL)	2 020,90
	C	50/96	UNRWA/Siria	LENP	52	DEB	Hoogwegt Int. — Arnhem (NL)	2 031,75
	D	51/96	UNRWA/Giordania	LENP	78	DEST	Hoogwegt Int. — Arnhem (NL)	2 099,50
	E	52/96	UNRWA/Israele	LENP	78	DEB	Hoogwegt Int. — Arnhem (NL)	1 964,50
2481/96	A	56/96	UNRWA/Israele	HTOUR	513	DEB	Mutual Aid — Antwerpen (B)	630,17
	B	57/96	UNRWA/Libano	HTOUR	287	DEST	Mutual Aid — Antwerpen (B)	662,72
	C	58/96	UNRWA/Siria	HTOUR	164	DEB	Mutual Aid — Antwerpen (B)	662,24
	D	59/96	UNRWA/Giordania	HTOUR	260	DEST	Mutual Aid — Antwerpen (B)	707,37
	E	60/96	UNRWA/Israele	HTOUR	239	DEB	Mutual Aid — Antwerpen (B)	631,99
	F	1232/95 + 74/96	Ruanda	HTOUR	700	DEST	AOH — Utrecht (NL)	906,47

n.a.: Fornitura non aggiudicata.

(') Seconda gara: 20. 1. 1997.

BLT:	Frumento tenero	GMAI:	Semola di granturco	CB:	Corned beef
FBLT:	Farina di frumento tenero	SMAI:	Semola di granturco	COR:	Uva secca di Corinto
CBL:	Riso lavorato a grani lunghi	LENP:	Latte intero in polvere	BABYF:	Babyfood
CBM:	Riso lavorato a grani medi	LDEP:	Latte parzialmente scremato in polvere	LHE:	Latte ad alto valore energetico
CBR:	Riso lavorato a grani tondi	LEP:	Latte scremato in polvere	Lsub1:	Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età)
BRI:	Rotture di riso	LEPv:	Latte scremato in polvere vitaminizzato	Lsub2:	Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età)
FHAF:	Fiocchi d'avena	CT:	Concentrato di pomodoro	PAL:	Paste alimentari
FROf:	Formaggio fuso	CM:	Conserva di sgombri	FEQ:	Favette (<i>Vicia Faba Equina</i>)
WSB:	Miscela frumanto-soja	BISC:	Biscotti ad alto valore proteico	FABA:	Fave (<i>Vicia Faba Major</i>)
SUB:	Zucchero	BO:	Butteroil	SAR:	Sardine
ORG:	Orzo	HOLI:	Olio d'oliva	DEB:	Reso porto di sbarco — franco banchina
SOR:	Sorgo	HCOLZ:	Olio di colza raffinato	DEN:	Reso porto di sbarco — ex-ship
DUR:	Frumento duro	HPALM:	Olio di palma semiraffinato	EMB:	Reso porto d'imbarco
GDUR:	Semolino di frumento duro	HSOJA:	Olio di soia raffinato	DEST:	Franco destino
MAI:	Granturco	HTOUR:	Olio di girasole raffinato		
FMAI:	Farina di granturco	BPJ:	Carni bovine in proprio succo		
B:	Burro				

AVVISO AI LETTORI

Dal 1° gennaio 1997, gli avvisi di appalti pubblici della Commissione non sono più pubblicati nella Gazzetta ufficiale (serie C), bensì esclusivamente nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale* (serie S).

Inoltre, la pubblicazione del quadro riassuntivo relativo alle gare d'appalto indette nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) sarà soppressa.

È possibile acquistare una versione su CD-ROM del *Supplemento alla Gazzetta ufficiale* presso gli uffici vendita riportati a pagina quattro della copertina.

Le informazioni contenute nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale* sono disponibili, altresì, in tempo reale (banca dati TED).

Ogni ulteriore informazione relativa alla banca dati TED potrà essere ottenuta presso le seguenti agenzie «gateway»:

Belgique/België

Credoc

Rue de la Montagne 34/
Bergstraat 34
Boite 11/Bus 11
B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel: (32-2) 511 69 41
Fax: (32-2) 513 31 95
E-Mail: credoc@infoboard.be

Danmark

J. H. Schultz Information A/S

Herstedvang 10-12
DK-2620 Albertslund
Tel: (45) 43 63 23 00
Fax: (45) 43 63 19 69
E-Mail: schultz@schultz.dk
URL: www.schultz.dk

Deutschland

Outlaw Informationssysteme GmbH

Postfach 62 65
D-97012 Würzburg
Tel: (49-931) 35 31 24-0
Fax: (49-931) 35 31 24-1

Greece/Ellada

Helketec Ltd

D. Aeginitou Street 7
GR-115 28 Athens
Tel: (30-1) 723 52 14
Fax: (30-1) 729 15 28

España

Sarenet

Parque Tecnológico
Edificio 103
E-48016 Zamudio
Tel: (34-4) 420 94 70
Fax: (34-4) 420 94 65

France

FLA Consultants

27, rue de la Vistule
F-75013 Paris
Tel: (33-1) 45 82 75 75
Fax: (33-1) 45 82 46 04

Ireland

—

Italia

Cerved SpA

Via A. Staderini, 93
I-00155 Roma
Tel: (39-6) 22 77 40 10
Fax: (39-6) 22 77 40 08

Luxembourg

Infopartners SA

4, rue Jos Felten
L-1508 Luxembourg - Howald
Tel: (352-) 40 11 61
Fax: (352-) 40 11 62-331

Nederland

Samsom Bedrijfsinformatie BV

Postbus 4
2400 MA Alphen aan den Rijn
Tel: (31-172) 46 65 52
Fax: (31-172) 44 06 81

Österreich

EDV (Elektronische Datenverarbeitungs GmbH)

Altmannsdorfer Str. 154-156
A-1231 Wien
Tel: (43-1) 667 23 40
Fax: (43-1) 667 13 90

Portugal

Telepac

Rua Dr. António Loureiro Borges, 1
P-1495 Lisboa
Tel: (351-1) 790 70 00
Fax: (351-1) 790 70 43

Suomi/Finland

TT Information Service Ltd Espoontori B

PL/PB 406
FIN-2770 Espoo
Tel: (358-0) 457 23 43
Fax: (358-0) 457 37 56

Sverige

Sema Group Infodata AB

Fyrverkarbacken 34-36
Box 34 101
S-100 26 Stockholm
Tel: (46-8) 738 50 00
Fax: (46-8) 695 05 24

United Kingdom

Context Electronic Publishers

Grand Union House,
20 Kentish Town Road
London NW1 9NR
Tel: (44-171) 267 8989
Fax: (44-171) 267 1133

Iceland

Skýrr

Háaleitisbraut, 9
IS-108 Reykjavik
Tel: (354-1) 69 51 00
Fax: (354-1) 69 52 51

Norge

Vestlandsforskning

Postboks 163
N-5801 Sogndal
Tel: (47-57) 67 60 00
Fax: (47-57) 67 61 90

Schweiz/Suisse/Svizzera

OSEC

Stampfenbachstraße 85
CH-8035 Zürich
365 53 22
Fax: (41-1) 365 54 11
E-Mail: urs.leimbacher@ecs.osec.inet.ch

Israel

Trendline Financial Information Ltd

12 Yad-Harutzim St.
IL-67778 Tel Aviv
Tel: (972-3) 638 82 22
Fax: (972-3) 638 82 88